



TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Ivana a
scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

- ex art 702 bis -

nella causa civile iscritta al n. 7124/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2021, avente ad oggetto controversia in materia di responsabilità
professionale

TRA

Vincenzo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Liguori
ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro
Direzionale, Isola F/4, presso lo studio del primo, giusta procura in atti;

ricorrente

E

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – Monaldi- Cotugno- CTO (P.I.
) di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'Avv. Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in giusta procura
in atti;



resistente

AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.a, in persona del legale rapp.n.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in
giusta procura in atti;

interventrice volontaria

NONCHE'

Maria Pia,

Bruno, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Liguori e
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Napoli, Centro Direzionale Is. F/4, giusta procura in atti;

E

Luigi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Liguori
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli,
Centro Direzionale, Is. F/10, giusta procura in atti;

interventori volontari

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato Vincenzo ha convenuto in
giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli l'Azienda Ospedaliera dei Colli -
Monaldi-Cotugno- CTO di Napoli, in persona del legale rapp.n.te p.t., per
sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali



Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie la domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto:
condanna la struttura sanitaria convenuta al pagamento in favore dell'istante di complessivi € **345.095,00**, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito per i fatti di causa, oltre interessi legali sulla somma devalutata al mese di agosto 2015 e di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat foi, dall'agosto 2015 sino alla pronuncia della presente sentenza;
- 2) non luogo a provvedere sull'intervento volontario azionato dalla compagnia di assicurazione, per le ragioni espresse in parte motiva, ciò anche in relazione alle spese di lite;
- 3) condanna la struttura sanitaria resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro **803,94** per spese vive (comprese quelle di cui alla procedura ex art 696 bis cpc) ed **euro 17.962,00** per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spese generali al 15% come per legge con distrazione in favore del procuratore per fattone anticipo;
- 5) oneri di ctu a definitivo carico della struttura resistente soccombente liquidati come da separato atto.

Così deciso il 17.05.23

IL GIUDICE

Ivana

